

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 9
BOSCO (<i>Lega Nord</i>)	9
LIBERATORI (<i>PSI</i>)	2, 3
NERLI (<i>PDS</i>)	4
SARTORI (<i>Rifond. Com.</i>)	7

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397 e 1315.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge: «Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità», d'iniziativa dei senatori Senesi, Pellegrino, Boratto, Tossi Brutti, Giovanolla, Masiello, Bucciarelli, Bettoni Brandani, Pagano e Salvi.

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che nella seduta del 24 giugno scorso è stata svolta dal senatore Fabris la relazione sui disegni di legge.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

LIBERATORI. Signor Presidente, quello licenziato dalla Camera dei deputati è un testo complessivamente valido e coerente con le risultanze dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. Esso necessita soltanto di alcuni piccoli aggiustamenti e pertanto credo sia opportuno approvarlo prima possibile.

Vorrei, tuttavia, esprimere alcune preoccupazioni. La prima, sollevata da più parti, concerne il fatto che il provvedimento in esame prevede un'ampia delegificazione senza prevedere al contempo un regolamento di attuazione. In tal modo si potrebbe dare l'illusione, una volta licenziato definitivamente il testo, che vi sia una nuova legge per gli appalti, mentre questa, in assenza del regolamento, di fatto, resterebbe priva di efficacia. Pertanto, credo sia necessario coinvolgere il Governo affinché si impegni, una volta approvata la legge, ad emanare, in tempi brevissimi, anche il regolamento di esecuzione.

Un'altra questione che è stata a lungo dibattuta è quella relativa all'articolo 7, che stabilisce che per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici provinciali. Io credo infatti che questa sia una delle norme che debba essere modificata perchè, così come è formulata, è pericolosa in quanto, oltre a mantenere in vita le strutture esistenti, ne crea delle nuove. Credo inoltre che ciò sia inammissibile non tanto perchè lede l'autonomia dei comuni, ma perchè rimette in discussione la legge n. 142 del 1990 che consente ai comuni ad aggregarsi per gestire alcuni servizi.

PRESIDENTE. Questo è il punto, nella legge n. 142 non è previsto l'obbligo di associazione per i comuni.

LIBERATORI. Si potrebbe prevedere però che, qualora i comuni non si associno tra loro, le competenze passino agli uffici tecnici provinciali; immediatamente allora vedremo nascere gli uffici tecnici consortili anche perchè è giusto impedire ai comuni di bandire gli appalti in quanto anche se non sempre vi sono stati scandali, certamente numerosi sono stati i casi di cattiva amministrazione. È impensabile infatti che 14.000 e più enti appaltanti possano avere l'omogeneità necessaria per garantire la trasparenza delle procedure. A mio avviso, dunque, l'obbligo della consorziabilità dovrebbe essere espressamente sancito dalla legge.

L'altra questione cui volevo accennare riguarda l'articolo 16. Il primo comma di tale articolo recita: «I progetti preliminari, definiti ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi». Inoltre, si aggiunge che tutte le attività di controllo, progettazione e collaudo sono di spettanza della pubblica amministrazione. Ciò, a mio avviso, è *insensato*; bisognerebbe aggiungere all'articolo 16 un ulteriore comma in cui si lascia solo all'esclusiva competenza degli uffici tecnici comunali il controllo sulla progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

Questi - secondo me - sono i punti essenziali del provvedimento da rivedere, altre questioni di minore importanza le affronteremo nel corso della discussione dei singoli articoli.

NERLI. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi osservazioni sull'impianto generale della legge, rimandando l'approfondimento di alcuni punti specifici al momento in cui esamineremo nel merito i singoli articoli.

Innanzitutto voglio esprimere un giudizio sul testo che ci perviene dalla Camera, che - a mio avviso - è nel suo complesso positivo. Ritengo altresì che esso debba essere rapidamente licenziato affinché sia possibile, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, il ritorno alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva. Naturalmente, ciò non può andare a detrimento degli opportuni approfondimenti e delle modifiche che pur debbono essere apportate al testo.

Ciò premesso, ritengo positivo il modo in cui sono state regolamentate le parti relative all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, alla delegificazione e agli strumenti di controllo, compreso l'istituendo Osservatorio dei lavori pubblici. A questo proposito c'è da osservare, almeno in prima battuta, che tra gli enti e le associazioni che debbono supportare il lavoro dell'Osservatorio, andrebbe inserita anche l'Unione delle province italiane, il cui apporto potrebbe risultare particolarmente utile, specie in relazione a quanto previsto dall'articolo 7. Quindi, al comma 16 dell'articolo 4, oltre all'ISTAT, all'INPS, all'INAIL, all'ANCI e agli altri organismi previsti, dovrebbe essere inclusa anche l'Unione delle province italiane tra coloro che forniscono tutti i dati di cui sono in possesso per quanto concerne il funzionamento dell'Osservatorio.

Quanto all'articolo 7, esso ha suscitato - come abbiamo visto anche nel corso dell'indagine conoscitiva - numerose polemiche da parte dell'Associazione dei comuni italiani e quindi si pone da parte nostra l'esigenza di un'attenta riflessione su come regolamentare la materia. Personalmente, sono dell'opinione che la diminuzione delle stazioni appaltanti pubbliche debba rimanere un obiettivo di questa legge. Ciò senza secondi fini nè palesi nè occulti perchè se altri fossero gli scopi che si intendessero raggiungere attraverso questa normativa, sarebbe bene non farne nulla. Voglio dirlo con molta chiarezza.

Per quanto riguarda la progettazione, l'esecuzione, la direzione dei lavori e la figura appena istituita del responsabile del procedimento (articolo 8), ritengo di fondamentale importanza la sempre maggiore responsabilità attribuita alle autonomie locali in materia di appalti. Quindi, ritengo importante non formulare norme contrastanti con questo principio, così chiaramente espresso nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Sull'efficacia di questo provvedimento, ieri, il rappresentante dei comuni ha espresso numerosi timori - a mio avviso eccessivi - ma che bisogna tentare di rimuovere: deve essere chiaro a tutti il principio della responsabilizzazione delle autonomie locali per evitare che la norma così formulata provochi addirittura l'effetto contrario.

Quanto all'articolo 7 è da escludere - secondo me - la proposta, sostenuta da alcuni, di prevedere l'opzione anzichè l'obbligatorietà del ricorso agli uffici tecnici provinciali da parte dei piccoli comuni, in quanto ciò metterebbe le province in condizione di non poter costituire strutture adeguate, nè dal punto di vista dell'organico nè delle risorse, per il corretto funzionamento di tali uffici, non potendo essere in grado di prevedere la quantità e qualità della domanda.

Circa l'obiettivo di ridurre le stazioni appaltanti pubbliche, ricordo che l'articolo prevede non solo che i comuni, ma anche che le unità sanitarie locali e le comunità montane provvedano all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori; sottolineo questo concetto perchè non vorrei che si finisse per dare maggiore responsabilità agli enti di secondo grado rispetto a quelli di primo grado, rispondenti alla volontà dell'elettorato.

Se il nostro obiettivo è la diminuzione delle stazioni appaltanti pubbliche, senza togliere nulla alle autonomie locali nelle varie fasi dei procedimenti di affidamento delle gare, per una giusta interpretazione del testo si potrebbe prevedere la possibilità per i piccoli comuni di riunirsi in concorsi, secondo quanto già stabilito dalla legge n. 142 del 1990. Si può ipotizzare che entro il 1995-1996 i comuni sotto i 5.000 abitanti creino strutture consortili alle quali fare riferimento per l'espletamento delle gare; in caso contrario, i piccoli comuni dovranno affidarsi agli uffici tecnici provinciali. In questo modo potremmo rendere ancora più chiaro che il nostro obiettivo è solamente quello di diminuire, di razionalizzare e di controllare meglio l'espletamento delle gare e degli appalti.

Per quanto concerne la qualificazione delle imprese e l'albo dei costruttori, numerose pressioni spingono per una revisione degli articoli 9 e 10; io ritengo che, malgrado possano essere migliorati, essi siano giusti e corretti e creino le condizioni per un sistema di qualificazione e di certificazione che si allinei ai sistemi europei.

Le critiche di alcuni operatori vertono soprattutto sulla data di decorrenza del nuovo sistema: nel lungo regime transitorio fino alla fine del 1997 potrebbero trarne vantaggio le imprese dei paesi appartenenti alla Comunità europea che, rispetto alle imprese italiane, potrebbero avvalersi dei propri sistemi di certificazione. A questo proposito va ricordato che i bandi di gara possono anche prevedere norme elastiche in questo senso. D'altro canto, la riforma degli appalti, basata sulla concorrenza, tende a stimolare nelle imprese italiane proprio il rinnovamento, la riqualificazione, la maggiore capacità di innovazione tecnologica, la maggiore trasparenza dei bilanci, tutti requisiti necessari per la nuova classificazione.

Non possiamo contravvenire a quanto previsto dall'articolo 9, altrimenti cadremmo nuovamente nell'errore di riprodurre meccanismi di tipo protezionistico rispetto alle gare senza raggiungere l'obiettivo che ci poniamo: una nuova mentalità degli imprenditori ed il miglioramento delle imprese, elementi che condurranno al rinnovamento dell'intero comparto dell'edilizia. Ritengo invece importante individuare i sistemi di certificazione per abbreviare il più possibile il periodo transitorio.

Per quanto concerne il problema dei subappalti, il testo approvato dalla Camera dei deputati appare lacunoso nella parte relativa alla sicurezza dei cantieri e alla unicità della rappresentanza sindacale sinora completamente elusa. Non può sfuggire a nessuno che sono necessari processi di controllo reali sul subappalto e sulle successive fasi del processo produttivo, specie nel settore dell'edilizia. È necessaria l'unicità della rappresentanza sindacale per attuare il meccanismo di controllo incrociato che va dal rinnovamento delle normative a quello

delle aziende, dal loro nuovo modo di procedere all'attuazione di raggruppamenti, sia in consorzi stabili sia in quelli verticali. Il provvedimento in esame deve farsi carico anche di questo problema.

L'altra annosa questione, che nel paese viene risolta in via contrattuale tra le varie parti - mi riferisco all'ANCE, alle altre associazioni di impresa e ai sindacati dei lavoratori - e che è decisiva ai fini del controllo nel cantiere sulle procedure e sugli appalti, riguarda la reciprocità dei versamenti contributivi, tramite le casse edili, nei diversi sistemi. Se non realizziamo questa reciprocità, i meccanismi di controllo e di coinvolgimento per quanto riguarda i piani di sicurezza, peraltro previsti dalla CEE, verranno vanificati. Sarebbe pertanto un errore - a mio avviso - non cogliere l'occasione della riforma del sistema degli appalti per regolamentare la materia.

Un altro problema sollevato in queste settimane è quello relativo alle società di ingegneria private, cui possono ricorrere gli enti locali che non hanno uffici tecnici sufficientemente attrezzati. Secondo me, aver distinto le società di progettazione da quelle di produzione di beni e servizi è un elemento qualificante. Infatti - voglio dirlo con molta sincerità e franchezza - se noi reintroducessimo la possibilità per le società di ingegneria di far parte delle stesse società di produzione di beni e servizi, contraddiremmo in maniera palese il principio ispiratore di questo disegno di legge, che è quello proprio della separazione della progettazione dall'esecuzione dei lavori. Ripeto, se noi, per un qualsiasi motivo, annullassimo tale separazione, che abbiamo voluto e che è il cuore del provvedimento, faremmo un cattivo servizio anche alle società di ingegneria. Io mi permetto invece di suggerire un'altra soluzione, naturalmente da verificare, per quanto riguarda le società di ingegneria. Si dice che molte di esse sono piccole e che per tale motivo possono non essere in grado di concorrere con quelle più grandi. Ebbene, per ovviare a tale inconveniente, si potrebbe prevedere la creazione di consorzi stabili anche tra le società di ingegneria, specie tra le piccole, in maniera tale che sia possibile controllarle e monitorarle sotto l'occhio attento dell'Osservatorio che stiamo per istituire.

E vengo ora ad un altro problema. Noi abbiamo sentito in questi giorni alcune lamentele in ordine all'elevato costo delle cauzioni e delle fidejussioni. Debbo dire francamente che le capisco per alcuni settori e alcuni comparti, specie della piccola impresa, e certo vi sono elementi su cui si può ragionare e a cui apportare eventualmente qualche ritocco in senso migliorativo, ma ritengo necessario ribadire l'utilità di questo strumento al fine di disincentivare il fenomeno delle anticipazioni, per cui ci si aggiudica l'appalto, si «intasca» l'anticipo e poi si scappa. Questo è un qualcosa che va assolutamente evitato e che è in contraddizione con l'obiettivo, che vogliamo perseguire, della programmazione dei lavori. Peraltro, queste norme partono da un concetto molto semplice: un'azienda che in edilizia ha una capacità «x» di fatturato in un anno, se lo triplica, ciò va a detrimento della programmazione, dei tempi e della qualità del lavoro. Un'impresa che è in grado di fatturare 100 miliardi e che concorre per 300 miliardi crea dei disservizi. Io credo quindi che prevedere delle cauzioni e delle fidejussioni serva a scoraggiare il fenomeno delle anticipazioni. Certo, inizialmente, può sembrare che un simile meccanismo colpisca le

piccole imprese, ma di fatto esso colpisce - ed è giusto - le «scatole vuote» e le finanziarie che, negli ultimi 15 anni, hanno depredato il settore dell'edilizia. Vediamo dunque se si riesce a trovare per le piccole imprese qualche cosa di meno pesante dal punto di vista dell'immobilizzazione delle risorse finanziarie, ma il meccanismo va tenuto in piedi perchè - ripeto - scoraggia al massimo le «scatole vuote» e le finanziarie.

In conclusione, dunque, vi sono alcuni aspetti del disegno di legge che possono essere approfonditi, non vedo però l'esigenza di stravolgerne i punti cardini, anche perchè il complesso delle procedure che vengono previste ha una sua coerenza interna. Da alcune parti, ad esempio, è venuta una critica al fatto che sia stata prevista, come unica tipologia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, l'offerta del maggior ribasso a prezzi unitari. A mio avviso si tratta di una scelta giusta; si dice che in questo modo, in passato, venivano fatti degli sconti anche del 50-60 per cento e che questo era il terreno sul quale «pascolavano» coloro che volevano riciclare denaro sporco proveniente dalla droga o da altre attività illecite. Io credo che i meccanismi di rigetto delle offerte anomale possano anche essere rivisti, ma c'è un punto fondamentale, che è per noi inamovibile e che crea le condizioni per cui questo tipo di offerta alla fine razionalizza il mercato, ed è il fatto che le commissioni che valutano le offerte vengano nominate una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte medesime da parte delle imprese partecipanti alla gara. Io ritengo che questo sia l'elemento che chiude il cerchio di quel procedimento complesso che rende plausibile l'ipotesi del prezzo più basso a costo unitario, che altrimenti riprodurrebbe le situazioni precedenti che tutti abbiamo conosciuto.

SARTORI. Signor Presidente, poichè siamo in discussione generale, non entrerò nei particolari e mi limiterò a svolgere alcune considerazioni generali. Io ho letto l'articolato ed anche gli interventi dei colleghi della Camera dei deputati e, mentre debbo dare loro atto del fatto che, rispetto al passato, sono state inserite alcune norme decisamente migliorative, non posso fare a meno però di rilevare che forse non tutte le esigenze emerse nel corso dell'indagine conoscitiva bicamerale trovano pieno riscontro all'interno del provvedimento.

Debbo dire subito che, sulla base delle risultanze dell'indagine eseguita dal Comitato paritetico, mi sembra necessario soffermarsi su alcune considerazioni riproposte in quella sede. Operando da tanti anni nel settore, in qualità di geometra, mi sono subito accorto delle molteplici difficoltà di interpretazione del presente disegno di legge, reso complicato dalla presenza di troppi articoli; tutti tendenti a definire una normativa sugli appalti, ed ho effettivamente notato alcune incongruenze: infatti scrivendo troppo si rischia di essere contraddittori. Trenta anni di esperienza nel settore edilizio mi hanno insegnato che un provvedimento di questo tipo deve essere semplice e ben comprensibile; ho notato, inoltre, che i riferimenti relativi alla realizzazione di grandi opere sono più numerosi e privilegiati rispetto a quelli relativi alle piccole opere e quindi alle imprese piccole e medie. Se veramente desideriamo garantire una maggiore equità, dovremmo innanzi tutto dare lo stesso peso a tutto quanto è trattato nel disegno di legge in discussione.

Il problema principale risiede nel fatto che, se da un lato tutti desiderano chiarezza, dall'altro ognuno vuole dire la sua e si finisce per avere una serie di progetti e di note che fuorviano il lettore dalla giusta interpretazione del provvedimento, senza considerare poi che la sua ambiguità facilita l'inserimento della organizzazione malavitosa in questo settore.

Sono d'accordo con il senatore Nerli quando afferma che gli appalti sono stati un mezzo per riciclare denaro sporco della mafia; però noi stiamo esaminando un progetto di legge per la concessione degli appalti; sono altri gli organismi che devono studiare il problema del riciclaggio del denaro di dubbia provenienza. Il disegno di legge in esame regola i rapporti tra un privato appaltatore e lo Stato. L'intromissione della mafia è un grande ed attuale problema ma di altra natura.

Durante la stesura del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva avevo ipotizzato la possibilità di pagare con assegni intestati e nominativi ogni lavoro! Cosa che si fa in Francia! In questo modo non potrebbe sfuggire nulla. Le soluzioni dunque esistono ed uno sforzo comune ci aiuterebbe a non dover ricorrere alla stesura di 36 articoli senza cogliere la soluzione del problema. In Francia, come dicevo prima, un'impresa può pagare gli operai, i materiali e tutto il necessario solamente con assegni nominativi che solo il destinatario può riscuotere.

Si tratta di una scelta radicale e semplice che impedirebbe operazioni nascoste e mistificazioni. La chiarezza si deve imporre ad ogni atto. I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, devono progettare autonomamente e gestire ogni fase decisionale in merito se ne hanno la possibilità. Nel caso contrario, devono comunque dettare i criteri del progetto perchè, altrimenti, i danni causati cadrebbero poi sulle imprese che subirebbero le conseguenze aspettando mesi interi per ottenere chiarimenti per l'appalto in corso.

Fra i tanti argomenti trattati, non bisogna dimenticare la burocrazia che, oltre a complicare il già difficile *iter* delle procedure da seguire per l'affidamento degli appalti, ritarda senza giustificazione la liquidazione degli stati di avanzamento all'impresa che ha effettuato i lavori. Un'impresa onesta che, dopo un anno dal termine dei lavori, riceve finalmente il pagamento dei suoi 200 milioni da cui dovrà detrarre il 22 per cento d'interessi, non riceve certamente una retribuzione adeguata al lavoro svolto e, per ottenere il denaro che lo Stato le ha tolto legalmente ma ingiustamente, è costretta ad aumentare i prezzi la volta successiva. Questi meccanismi hanno proliferato da anni toccando anche le imprese sane ed oneste!

È inoltre importante affrontare il problema delle attribuzioni di responsabilità durante lo svolgimento dei lavori presso i cantieri: come infatti abbiamo previsto le responsabilità del progettista che studia il progetto ed avvia i lavori, allo stesso modo nel cantiere deve esistere una figura che abbia il compito di controllare che tutto sia in regola con quanto previsto dalle leggi anche sulla sicurezza del lavoro, e che dovrà obbligatoriamente comunicare con relazione firmata l'esistenza o meno delle strutture previste per la sicurezza nei cantieri.

Questo è un aspetto molto importante nel testo in esame. Per altro verso dobbiamo dichiarare che siamo contro il concetto, presente, della

trattativa privata e del subappalto; siamo favorevoli, con le opportune modifiche, all'istituzione dell'Autorità con l'auspicio che non si trasformi in una entità inutile ma anzi sia il fulcro e perno attorno al quale possa ruotare il controllo, con i dovuti mezzi da mettere a disposizione della voce «appalti pubblici» nel nostro paese.

BOSCO. Complessivamente, questo disegno di legge è ben strutturato, anche se può essere migliorato in alcune sue parti.

Innanzitutto, mi rammarico per l'istituzione di un'Autorità centralizzata per la vigilanza sui lavori pubblici. Al di là degli strumenti a sua disposizione, l'Autorità deve essere completamente indipendente dal Ministero dei lavori pubblici e articolata su base regionale. Essa deve considerarsi simile ad un ente *antitrust*, come la CONSOB, che non deve controllare sistematicamente tutto, altrimenti sostituirebbe la Corte dei conti, ma intervenire solamente in caso di irregolarità. Inoltre, auspico che si interessi esclusivamente delle opere pubbliche.

È inoltre necessario chiarire il problema delle responsabilità: infatti, mentre gli operatori pubblici sono sottoposti a sanzioni disciplinari, gli operatori privati sono sottoposti solamente a sanzioni pecuniarie che prevedono il pagamento di 50, 100 milioni. Si crea così una disparità di trattamento tra operatori pubblici e privati, specialmente per quanto riguarda l'affidamento dei progetti da realizzare presso le strutture pubbliche. Mi chiedo come possa una struttura pubblica eseguire progetti, controllarli e liquidare la spesa relativa in sede di collaudo; trovo di difficile interpretazione la gestione di un tale potere senza la presenza di un interlocutore.

Concordo inoltre sul fatto che l'albo dei costruttori debba essere, non soppresso, ma sicuramente rivisto e, per quanto riguarda l'articolo 7, credo debba essere ridotta la soglia dei 15.000 abitanti al di sotto della quale i comuni sono costretti a ricorrere, per la procedura di affidamento, agli uffici tecnici provinciali.

Infine, ritengo senz'altro necessario contrastare il fenomeno dell'offerta anomala. A volte infatti succede che certe imprese facciano delle offerte al di là di ogni regola, specie verso il basso, al solo scopo di percepire gli anticipi per poi lasciare i lavori inconclusi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

